

## **CONVEGNO NAZIONALE**

**Il ruolo Dipartimento della Prevenzione nelle azioni di contrasto  
allo sfruttamento lavorativo:  
dalla inchieste penali alla tutela delle vittime**

*La difficile prova del delitto di sfruttamento lavorativo:  
fra indici di sfruttamento e stato di bisogno*

### **RELATORE**

**dott. Lorenzo Gestri**

*Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Prato*

*Bologna, 03 dicembre 2021*

*L'evoluzione legislativa del contrasto  
penale allo sfruttamento lavorativo:  
lo stato di attuazione della nuova  
normativa*





## ATTUALITÀ del FENOMENO dello SFRUTTAMENTO LAVORATIVO



una **DEGRADAZIONE** della **persona umana** come conseguenza di **MANIFESTAZIONE PATOLOGICA** delle **RELAZIONI di LAVORO**, agevolata da una condizione di **DISAGIO** e/o **VULNERABILITÀ** di una delle parti del rapporto: il **LAVORATORE**

QUALE RISPOSTA NORMATIVA al FENOMENO CRIMINALE  
dell'INTERMEDIAZIONE ILLECITA e dello SFRUTTAMENTO LAVORATIVO?

Fino al 2011

NESSUNA SANZIONE PENALE SPECIFICA  
per i «**gravi fenomeni**» di **sfruttamento lavorativo**

nel 2011

PRIMA RISPOSTA  
**disciplina PENALE del**



CAPORALATO

Legge 14 settembre 2011, n. 148

nel 2016

SECONDA RISPOSTA  
**disciplina PENALE del**



SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Legge 29 ottobre 2016, n. 199





**ANTE RIFORMA 2011**

**RESIDUAVANO** «AMPIE ZONE GRIGIE» di **TUTELA PENALE** della DIGNITÀ del LAVORATORE




Cass. Sez. V, 10.2.2011, n. 13532

*“... le condizioni inique di lavoro, l'alloggio incongruo e la situazione di necessità dei lavoratori, non configurano il reato di schiavitù disciplinato dall'art. 600 c.p., a patto che il soggetto rimanga libero di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali”*

non sempre COLMABILI con norme pensate per  
**BENI GIURIDICI**, in tutto o in parte, diversi:

- ❖ art. 12.5° TU stranieri: favoreggiamento a fine di profitto della permanenza di clandestini
- ❖ art. 12.3° ter TU stranieri: favoreggiamento di ingresso clandestino allo scopo di reclutare persone da destinare a sfruttamento lavorativo
- ❖ art. 22.12° TU stranieri: occupazione di stranieri privi di titolo di soggiorno

in ASSENZA di «**MIGRANTE-STRANIERO-SFRUTTATO**» la giurisprudenza poteva solo ricorrere a  
SOLUZIONI «CREATIVE» (artt. 629, 610, 600, 582, 612 c.p.)  
per SANZIONARE **SEGMENTI** (EPISODICI) di MANIFESTAZIONI dello sfruttamento lavorativo



QUINDI con la RIFORMA 2011



il legislatore si EMANCIPA da  
«**COLPA per OMISSIONE**»

per la prima volta vi è risposta normativa a fronte di un fenomeno criminale grave ➤ il **CAPOALATO**, quale manifestazione di **SFRUTTAMENTO LAVORATIVO** (e condizione prodromica ad esso)



Cass. Sez. V, 27.3.2014, n. 14591

secondo cui il nuovo 603 bis c.p. «... è destinato a **colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo**», sanzionando comportamenti che **non si risolvono** nella mera violazione delle regole poste dal D.Lgs 276/2003, senza peraltro raggiungere le «**vette**» dello sfruttamento estremo di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p.

NONOSTANTE BEN PRESTO LA RIFORMA 2011 ha palesato LIMITI di TUTELA



1. Il **VERO DOMINUS** del **fatto illecito** restava **impunito** concentrando l'attenzione sull'autore dell'intermediazione, il **CAPORALE**, restava impunito il vero e proprio beneficiario della condotta illecita, **ossia il DATORE di LAVORO** (**SALVO** la possibilità di punirlo ex art. 110 c.p., come «concorrente» del **CAPORALE**);
2. La **mancata previsione della responsabilità degli ENTI COLLETTIVI** ai sensi del D.Lgs 231/2001;
3. I **SOGGETTI PASSIVI** del reato potevano essere sia i cittadini italiani, sia stranieri, muniti o meno di regolare permesso di soggiorno (irragionevole la previsione aggravata ex art. 22.12° bis TU stranieri **SOLO** per impiego in condizioni di 603 bis di lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno);
4. la **mancata previsione della CONFISCA** (dei proventi di reato e del mezzo di trasporto utilizzato per commetterlo);
5. **vi può essere sfruttamento anche senza MINACCIA e VIOLENZA.**



**Ed INFATTI ...anche la NUOVA NORMA  
ben presto ha dimostrato limiti strutturali e funzionali**



**NB**



***Rilevazione statistica***

*Ministero giustizia (al giugno 2016), segnalava:*

- *34 procedimenti con esercizio azione penale;*
- *8 processi pendenti (per art. 603 bis c.p. su base nazionale)*

A fronte di ciò il «**Terzo rapporto agromafie e caporalato**»  
(osservatorio Placido Rizzotto) stimava in circa 430 mila unità le vittime  
del caporalato, con incremento in due anni 30/50 mila unità




**Legge 29 ottobre 2016, n. 199**

**«Disposizioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»**



**è stato profondamente novellato  
il REGIME NORMATIVO dell'art. 603 bis c.p.  
introdotto con Legge 14 settembre 2011, n. 148**



RIFORMA 2016

Le principali  
INNOVAZIONIsotto il profilo APPLICATIVO / INVESTIGATIVO  
e di PROSPETTIVA GIUDIZIALE rispetto al 2011

1	É previsto <b>l'arresto obbligatorio</b> in flagranza (prima facoltativo)
2	É prevista la possibilità di <b>ricorso alle intercettazioni</b> (pena > 6 anni – art. 266 c.p.p.)
3	MINACCIA e VIOLENZA ora solo AGGRAVANTE della CONDOTTA e non elementi costitutivi
4	Qualunque attività illecita , <b>NON</b> solo <b>ORGANIZZATA</b>
5	SOGGETTO ATTIVO non solo il <b>CAPORALE</b> (603 1° n. 1), ma anche il <b>DATORE di LAVORO</b> (603 1° n. 2)
6	É prevista la <b>CONFISCA OBBLIGATORIA</b> delle «cose che servono o furono destinate alla commissione del delitto e dei proventi da esso derivanti» (anche per <b>EQUIVALENTE</b> ) in caso di condanna o patteggiamento
7	É prevista la <b>CONFISCA ALLARGATA</b> per <b>SPROPORZIONE</b> di denaro, beni oltre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria attività economica
8	In luogo del 321 C.P.P. il Giudice può nominare un <b>AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO</b> dell'azienda (per evitare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico)
9	Art. 603 bis c.p. entra a far parte dei « <b>REATI PRESUPPOSTO</b> » che consentono l'applicazione della responsabilità degli ENTI, 231/01




**IL PUNTO di PARTENZA**

**REAZIONI DIVISE**  
All'entrata in vigore della Legge  
29 ottobre 2016, n. 199

OCCASIONE di SVOLTA nel contrasto penale allo  
SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

RISCHIO di IPERCRIMINALIZZAZIONE



**Lo «STATO dell'ARTE»**

**RISULTATI  
in NUMERI**

BEN DIVERSO IMPATTO della riforma 2016 rispetto a quella del 2011

**i DATI**



«RAPPORTO 2019 del LABORATORIO sullo Sfruttamento Lavorativo e la protezione delle vittime»  
(Centro di Ricerca interuniversitario L'ALTRO DIRITTO - UNIFI)

**CENSITI 260  
Procedimenti Penali**

**214**

**INDAGINI PRELIMINARI (75 PROCURE)**

**46**


**PROCESSI (24 PROCURE)**

di fatto la totalità procedimenti  
per «gravi fatti di sfruttamento»

(255 su 260, con aggravanti e tutti con  
almeno «2» indici di sfruttamento)

In sintesi

Ad oggi è da escludere il **TIMORE** di fare del 603.bis  
uno strumento di **ECCESSIVA CRIMINALIZZAZIONE**



<b>Ad ESEMPIO</b>	➤ Area Vulture-Alto Bradano (BASILICATA)
	➤ Foggiano (PUGLIA) - (pomodori)
	➤ Piana del Sele (CAMPANIA) - (lavoro in serre)
	➤ Piana di Gioia Tauro (CALABRIA) - (agrumi)
	➤ Cassibile (SICILIA) - (agrumi)

➤ EDILIZIA
➤ LOGISTICA
➤ ALLEVAMENTO – LAVORAZIONE CARNI
➤ MANIFATTURIERO e LAVORAZIONE TESSUTI

**CAUSE COMUNI**


1. Bassi livelli di specializzazione
2. Settori con offerta di lavoro superiore alla domanda

**In sintesi**

La riforma 2016 nasce per l'AGRICOLTURA, ma ha portata generale

*Le peculiarità del contesto socio-economico del circondario pratese, ed i fattori potenzialmente agevolanti gravi fenomeni di sfruttamento lavorativo*





LA PECULIARITÀ dei «NUMERI» di PRATO come chiave di lettura del LEGAME INVESTIGATIVO FRA SFRUTTAMENTO LAVORATIVO e IMMIGRAZIONE




Sui versanti di  
**OFFERTA-DOMANDA di LAVORO**



1	PRATO in Italia <u>la città con il più alto numero di stranieri residenti</u> rispetto alla popolazione residente complessiva (al <u>31.12.2019</u> : 42.371 ab. Su 195.089, pari al 21,7%)
2	PRATO in Italia la città con la <u>più numerosa comunità cinese</u> (al 31.12.2019: 24.906 su 195.081 abitanti)
3	La presenza «delle comunità» straniere stimata in oltre 110 diverse etnie
4	Gli <u>stranieri regolari ben superiori agli stranieri residenti</u> ; (UFF. Immigr. Questura di Prato, nel 2018, ha rinnovato 51.331 permessi di soggiorno di cui ben 34.068 per cittadini cinesi)
5	INEVITABILE «COMPRESENZA» di <u>STRANIERI IRREGOLARI</u> («STIME» cinesi irregolari almeno 10 mila a Prato)





## LE INDAGINI sul CAPORALATO

REPERIMENTO A PRATO di FORZA LAVORO STRANIERA

SOGGETTI in potenziale STATO di BISOGNO

VITTIME VULNERABILI

RACCOLTA da

⇒ COMUNITA' ETNICA → CAPORALE «INTERNO» alla comunità

⇒ dai CASI → CAPORALE «ESTERNO» → e PASSAPAROLA INTERNO

VERSO

REALTA' TERRITORIALI LIMITROFE  
(ES. IMPIEGO di VIGNE del CHIANTI)

⇒ AGRICOLTURA

⇒ e NON SOLO  
(ES. EDILIZIA)

## LE INDAGINI SULLO SFRUTTAMENTO




## MANIFATTURA TESSILE


ANCORA



FATTORI AGEVOLANTI SUL VERSANTE dell'offerta di LAVORO in particolare: il «PESO SPECIFICO» dell'IMPRENDITORIA CINESE

- 1 PRATO: al 31.12.2017: la Provincia italiana con maggior numero di imprese straniere
- 2 PRATO: al 31.12.2018 «ALTA CONCENTRAZIONE» IMPRESE STRANIERE nel settore della MANIFATTURA TESSILE (4481 su 7315)
- 3 PRATO: al 31.12.2018 LA QUASI TOTALITA' delle IMPRESE STRANIERE SONO CINESI (4336 su 4481)
- 4 PRATO: «crescita esponenziale» del sistema impresa cinese (nel 2002, 1302 imprese; nel 2018, 4336)





L'EVENTO che più di tutti SIMBOLEGGIA il PUNTO di NON RITORNO sui temi dello sfruttamento lavorativo in IMPRESE (a conduzione cinese), il ROGO del 1.12.2013



**il «CAPANNONE DORMITORIO»**



- **IMPRESA a CONDUZIONE INDIVIDUALE ⇒ PRESTANOME**
- **OPERAI CLANDESTINI e IMPIEGATI a NERO**
- **SETTE VITTIME di incendio (di cui cinque CLANDESTINI)**
- **DORMITORI in CARTONGESSO**
- **LAVORATORI al SERVIZIO del DATORE di LAVORO 24/24 ore**
- **RETRIBUZIONE a COTTIMO, SENZA FERIE, con orario di 12÷15 ore/giorno**



Condanna del DATORE di LAVORO di FATTO  
(IMPRENDITORE OCCULTO)

**Cass. Pen. Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 12643**

Per: artt. 589 c. 1°, 2° e 4°, 449, 61 n. 3, 437 c. 1° e 2° c.p.,  
12 c. 5 D.Lgs 286/98

«...l'**approfittamento** della condizione di clandestinità di almeno una parte dei dipendenti della ditta, in base al quale venivano **imposte condizioni di lavoro** ed economiche comunque **ben al di sotto del normale sinallagma**, integra il dolo specifico del fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri;  
situazione questa che si realizza quando l'agente, **approfittando di tale stato**, imponga condizioni particolarmente onerose; e **non è escluso** dal fatto che analoghe condizioni sarebbero state praticate nei confronti di dipendenti in regola con il permesso di soggiorno...».



ECCO OGGI L'IMPORTANZA dell'art. 603 bis (RIFORMA 2016)

CHE SE VIGENTE nella FORMA ATTUALE sin dalla VERSIONE 2021 **AVREBBE** POTUTO COLMARE il VUOTO di TUTELA **SOLO** **in parte** RIEMPITO con la contestazione dell'art. 12 co. 5° D.Lgs 286/98



**DUNQUE SOLO** per VITTIME LAVORATORI IRREGOLARI sul TERRITORIO dello STATO